



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME) Tel. 0942.700301 –
Fax 0942.700217 P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.me.it
www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 30/F DEL 31/12/2019

OGGETTO: Costituzione fondo del salario accessorio per l'annualità 2019 ai sensi del nuovo CCNL comparto Regioni ed Enti Locali 21 maggio 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*.
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-*quater* in merito a quale limite fare riferimento;

Atteso che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013;

Richiamato l'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 che prevede: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

Tenuto conto che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con il Parere n. 4 datato 08/02/2018, ha evidenziato che la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Tenuto conto che il D.lgs n. 75/2017 (art 23, comma 3) riconosce ai Comuni la facoltà di aumentare l'entità dei fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio dei propri dipendenti e dirigenti a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di processi riorganizzativi volti all'incremento dei servizi già erogati, secondo le specifiche previsioni negoziali che regolano la materia

Atteso che ai sensi dell'art.67 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 il fondo risorse decentrate del Comune di Alì viene costituito come da prospetto che si allega alla presente per costituirne parte integrante, confermando quello dell'anno 2018 di cui alla determinazione n.;

Dato Atto che viene rispettato l'art. 23 c. e del dlgs 75/2017 relativo al limite del salario **accessorio** anno 2016 come dall'**allegato** prospetto predisposto dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Preso atto che:

- che dal Rendiconto 2018 risulta che il Comune di Alì ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018;
- che la spesa complessiva per il personale per l'esercizio 2019 rispetta il tetto del triennio 2011/2013;
- che le risorse di parte variabile – non presenti - e parte stabile considerati ai fini della costituzione del Fondo incentivante per il personale per l'anno 2019 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
- che i documenti programmatici per il triennio 2019/2021 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/ 2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;

Ritenuto necessario di dover provvedere alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2019, come determinato nell'Allegato prospetto, predisposto dal Responsabile dell'Area Finanziaria, fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione, all'esito della contrattazione integrativa annuale;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene "nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le Obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici, precisando successivamente che *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori. le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale. anche nel corso dell'esercizio provvisorio"* e che *"pertanto, 10 spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo Stesso si riferisce, destinando quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*;

preso atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *"gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti a, vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2. del d.lgs. n. 75/2017"*;

Atteso che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2019, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al visto di copertura contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;

RICHIAMATI:

- Il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

Visto che il Responsabile Finanziario è competente per la gestione economica del personale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Visto il CCNL Funzioni Locali 21/5/ 2018;

Visto il D.lgs 267/2000

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **Di costituire**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, confermando quello dell'anno 2018 di cui alla determinazione n.244 del 31.12.2018, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. **Di rinviare** a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;
4. **Di dare Atto**, altresì, atto che:
 - l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2019, come individuato con il presente atto, non supera il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;
 - dal Rendiconto 2018 risulta che il Comune di Alì ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018;
 - la spesa complessiva per il personale per l'esercizio 2018 rispetta il tetto del triennio 2011/2013;
 - le risorse di parte variabile-non presenti - e parte stabile considerati ai fini della costituzione del Fondo incentivante per il personale per l'anno 2019 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
 - che i documenti programmatici per il triennio 2019/2021 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;

5. **Di Impegnare** le risorse destinate alla contrattazione decentrata sugli appositi interventi del bilancio di previsione anno 2019/2021 ed afferenti la spesa del personale, nel rispetto della normativa sul salario accessorio vigente.
6. **Dare Atto** che viene rispettato l'art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017 relativo al limite del salario accessorio anno 2016 come da seguente prospetto:
7. **Di trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali e alle RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art.4C.C.N.L. 21.5.2018.
9. **Di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo pretorio on line del sito di Alì nonché nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to rag. Natale Satta

*Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
L'originale della presente determinazione è depositata agli atti d'ufficio*

DETERMINA N.30/F DEL 31/12/2019

OGGETTO: Costituzione fondo del salario accessorio per l'annualità 2019 ai sensi del nuovo CCNL comparto Regioni ed Enti Locali 21 maggio 2018.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTA

che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro 21.000,00 (ventunomila/00) al codice 01.11.1.101, capitolo 322.5, impegno del bilancio comunale esercizio 2019.

La presente Determina diviene esecutiva in data

Alì 31.12.2019

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
F.to Satta Natale**

La presente Determinazione è **stata pubblicata all'Albo Pretorio on – line** del comune di

Alì dal _____ al _____ N° Reg. _____

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
